



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21514** del registro di segreteria, proposto, con ricorso depositato il 3.5.2024, da OMISSIS, nato OMISSIS, in data OMISSIS e residente a Genova, in OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D) e Ciro Catalano (C.F. CTLCRI89A28G273R), con loro elettivamente domiciliato in Palermo, via Libertà n.62, PEC: simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, cirocatalano@pec.it

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Roma, e Sede di Genova, Piazza della Vittoria 6R, rappresentato e difeso da avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT58S22D969F) – PEC: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del 22.3.2024, rep. 37875 a rogito notaio Roberto Fantini in Roma.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe l'attore ha adito questa Corte per l'accertamento del	
	diritto al ricalcolo della pensione n. 50588173, ai sensi e per gli effetti del di-	
	sposto dell'art. 54 D.P.R. n.1092/1973, così come stabilito dalle Sezioni riunite	
	della Corte con la sentenza n. 1/2021/QM/; corresponsione dei relativi arretrati	
	risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto invece	
	avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo più favorevole, differenze	
	maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria	
	di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori anti-	
	statari.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- già dipendente della Polizia di Stato dal 19.3.1985, è in quiescenza dal	
	5.1.2022 (avendo maturato alla data del 31.12.1995 una anzianità contributiva	
	pari a 16 anni e 4 mesi). La pensione in godimento è stata calcolata con il	
	sistema misto, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 44 del D.P.R. n.	
	1092/1973;	
	- in data 21.2.2024, per il tramite dei predetti procuratori, a mezzo pec, ha pre-	
	sentato, alla direzione provinciale territorialmente competente dell'Inps,	
	istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di	
	rendimento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, senza ottenere, de-	
	corsi 30 giorni dalla notifica dell'istanza, riscontro.	
	Il ricorrente ha depositato le prove delle avvenute notificazioni di legge, in data	
	9.5.2024, a Inps-D.G. e Inps sede di Genova.	
	Con memoria depositata l'8.10.2024 si è costituito l'Inps che, sulla scorta	
	dell'avvenuta riliquidazione della pensione del ricorrente secondo i criteri	
	2	

	indicati dalla sentenza n. 1/2021 delle SS.RR., ha concluso per la cessazione	
	della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.	
	Alla pubblica udienza del 9.10.2024 la difesa del ricorrente ha chiesto il rinvio	
	per la valutazione della produzione documentale del resistente, stante la sua	
	tardiva costituzione. Il resistente Inps ha riferito dell'avvenuta riliquidazione e	
	chiesto la cessazione della materia del contendere; comunque, non si è opposto	
	al rinvio.	
	Con ordinanza n. 18/2024, resa fuori udienza, il giudizio è stato rinviato al	
	ruolo del 29.1.2025.	
	Con memoria depositata a ridosso dell'udienza odierna parte ricorrente ha	
	chiesto la cessazione della materia del contendere.	
	Alla pubblica udienza del 29 gennaio 202, nessuno presente per il ricorrente,	
	l'Inps ha insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.	
	Il giudizio è stato quindi definito con lettura del dispositivo in udienza.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	L'odierno ricorrente chiede a questa Corte il ricalcolo della pensione in godi-	
	mento, con applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del	
	D.P.R. n. 1092/1973, giusta art. 1, c. 101, legge n. 234/2021.	
	Ai sensi dell'art. 1, c. 101, della legge n. 234/2021, in favore del personale	
	appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre	
	1995 ha maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retri-	
	butiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ex art. 1, c. 12, della	
	legge n. 335/1995, deve essere determinata considerando l'effettivo numero di	
	anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota	
	3	

	annua del 2,44 per cento per ogni anno utile. La disposizione in questione	
	estende dunque al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'ap-	
	plicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Se-	
	zioni riunite con le sentenze n. 1/2021QM e n. 12/2021/QM. Il riconoscimento	
	dell'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento, sulle quote retributive di	
	pensione di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, trova applicazione per le	
	pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame	
	e, nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitata-	
	mente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022 (Corte cost., n.	
	33/2023).	
	Osserva la Corte che il ricorrente, cessato dal servizio in data 4.1.2002, risulta	
	titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata a decorrere dal	
	5.1.2022, con il sistema misto. Alla data del 31.12.1995 vantava una anzianità	
	di servizio pari ad anni 16 e mesi 4 (determinazione Inps 28.12.2021).	
	Sulla scorta di quanto osservato, il ricorso pertanto è fondato.	
	Tuttavia, deve essere rilevato che il resistente ha chiesto la cessazione della	
	materia del contendere. Il ricorrente si è associato.	
	Osserva la Corte che la declaratoria di cessazione della materia del conten-	
	dere è una pronunzia processuale di sopravvenuta carenza di interesse, inido-	
	nea a formare il giudicato sostanziale, ma solo processuale (Cass., III, n.	
	3598/2015) e si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ra-	
	gione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a	
	contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente ap-	
	prezzabile, da accertare avuto riguardo all'azione proposta e alle difese svolte	
	dal convenuto, e può trarre motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti	
	4	

	del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass., III, n. 16891/2021). Circa i	
	requisiti, in giurisprudenza è stato rilevato che essa richiede che sia ritualmente	
	acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è	
	venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (Cass., VI, n. 15521/2015)	
	ovvero eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare	
	la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (Cass., L, 5390/2000). In	
	definitiva, la cessazione della materia del contendere postula che sopravven-	
	gano fatti alla proposizione del ricorso, da cui emerga il venir meno della con-	
	troversia, per mancata contestazione e intervenuto riconoscimento delle parti	
	in corso di causa (Sez. Piemonte, n. 148/2021). Deve trattarsi di fatti tali da	
	determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra	
	le parti, con conseguente carenza successiva dell'interesse ad agire (Sez. Ve-	
	neto, n. 216/2021). Nel caso di specie l'amministrazione ha dedotto la riliqui-	
	dazione del trattamento pensionistico del ricorrente, con applicazione dell'in-	
	vocato parametro legale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia	
	del contendere. Il procuratore di parte ricorrente ha aderito e chiesto la relativa	
	declaratoria. A tale stregua si impone la dichiarazione di cessazione della ma-	
	teria del contendere.	
	Le spese di lite possono essere compensate, stante la natura processuale della	
	pronuncia.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia	
	del contendere.	
	Spese compensate.	
	5	

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Depositata in segreteria il 5 febbraio 2025

Il direttore della segreteria

~~Elena Asta~~

F.to digitalmente